



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004  
COM(2004) 494 definitivo

2004/0166 (AVC)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il Fondo di coesione**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

L'articolo 161, paragrafo 2 del trattato prevede che un Fondo di coesione fornisca un contributo finanziario alla realizzazione di interventi nel settore dell'ambiente e in quello delle reti transeuropee di trasporto.

Il regolamento (CE) n. 1164/94 ha istituito il Fondo di coesione e ne ha per la prima volta inquadrato l'attuazione. Tale regolamento è stato successivamente completato dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/99.

A seguito dell'allargamento dell'Unione, il 1° maggio 2004, il Fondo di coesione si applica ai dieci nuovi Stati membri fino al termine del 2006, così come ai tre Stati membri già beneficiari (Spagna, Portogallo e Grecia) per la fine del periodo 2000-2006.

Nel contesto del periodo di programmazione 2007-2013, il regolamento (CE) n. [...] fissa le disposizioni generali di funzionamento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e prevede che quest'ultimo contribuisca all'obiettivo di convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate mediante una partecipazione finanziaria ai programmi operativi attuati nell'ambito di tale obiettivo. Di fatto, nel quadro della riforma del sistema di attuazione della politica di coesione, annunciata nella terza relazione sulla coesione adottata dalla Commissione nel febbraio 2004, gli interventi del Fondo di coesione si integrano nella programmazione pluriennale dei Fondi strutturali, includendovi una serie di interventi sotto forma di grandi progetti. La suddetta riforma, pur non scostandosi dai principi fondamentali da cui nasce il valore di questa politica (programmazione pluriennale, partenariato, valutazione, gestione condivisa), si basa su un equilibrio globale tra il rafforzamento della dimensione strategica e la semplificazione del sistema di attuazione, in particolare tramite la riduzione del numero di Fondi, la semplificazione della programmazione, il chiarimento dei ruoli degli Stati membri e della Commissione a livello della gestione finanziaria e del controllo, nonché grazie ad un adeguamento delle modalità di attuazione, in funzione soprattutto dell'intensità del contributo comunitario.

Nel settore delle reti transeuropee di trasporto, le azioni finanziate dal Fondo di coesione devono essere conformi agli orientamenti adottati dal Consiglio per tali reti, che figurano nella decisione (CE) 1692/96 modificata.

Nel settore dell'ambiente, gli interventi del Fondo di coesione contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica dell'Unione previsti all'articolo 174 del trattato.

L'adesione, il 1° maggio 2004, di nuovi Stati membri tutti ammissibili al Fondo di coesione, nonché l'esistenza di nuove e considerevoli necessità di finanziamento in questi paesi, giustificano l'estensione del settore di intervento del Fondo. Esso può dunque finanziare azioni anche nei settori che favoriscono lo sviluppo sostenibile e che presentano una chiara dimensione ambientale, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili fluviali e marittime, le azioni multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, il controllo dei volumi di traffico stradale e aereo, il trasporto urbano pulito e le modalità di trasporto collettivo. Questa estensione del settore d'intervento è conforme alle disposizioni corrispondenti del trattato e in linea con le priorità stabilite dai Consigli europei di Lisbona (marzo 2000) e Göteborg (giugno 2001).

Il presente regolamento è inteso a precisare la missione del Fondo di coesione e le sue specifiche modalità di applicazione, in particolare per quanto concerne l'assistenza condizionata e il campo di applicazione del Fondo.

Gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione devono conformarsi alle condizioni fissate dal trattato relative ai programmi di convergenza nonché a quelle relative al disavanzo eccessivo per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria. L'assistenza del Fondo di coesione è subordinata al rispetto di queste condizioni. Quando il Consiglio, su proposta della Commissione, constata un disavanzo pubblico eccessivo, e se lo Stato membro interessato non ha adottato alcuna azione seguita da effetti concreti, gli impegni nell'ambito del Fondo sono sospesi con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Questa sospensione viene meno quando il Consiglio, deliberando nelle stesse condizioni, constata che lo Stato membro interessato ha adottato misure di correzione tali da permettere il ritorno a una situazione conforme al trattato e alle decisioni del Consiglio.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il Fondo di coesione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, secondo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere conforme del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. [...], recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione<sup>5</sup>, crea il contesto in cui si inserisce l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, fissando in particolare gli obiettivi, i principi e le norme di partenariato, di programmazione, di valutazione e di gestione. Occorre pertanto precisare la missione del Fondo di coesione nell'ambito di questo nuovo contesto e rispetto alla missione ad esso affidata dal trattato nonché, per motivi di chiarezza, sostituire il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione<sup>6</sup>.
- (2) I progetti finanziati dal Fondo di coesione nel settore delle reti transeuropee devono essere conformi agli orientamenti relativi a tali reti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Al fine di concentrare gli sforzi, la priorità deve essere concessa ai progetti di interesse europeo quali definiti nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>5</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>7</sup> GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

- (3) Grazie al Fondo di coesione, la Comunità può contribuire alle azioni destinate a realizzare gli obiettivi della politica comunitaria nel settore dell'ambiente previsti all'articolo 174 del trattato CE. Conformemente all'articolo 175, paragrafo 5 del trattato, fatto salvo il principio « chi inquina paga », il Consiglio può decidere in merito a un sostegno finanziario del Fondo di coesione qualora una misura basata sul paragrafo 1 di detto articolo implichi costi ritenuti sproporzionati per la pubblica amministrazione di uno Stato membro.
- (4) Gli interventi del Fondo di coesione devono tener conto delle priorità dell'Unione allargata e in particolare di quelle fissate dal Consiglio europeo di Göteborg in materia di ambiente nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.
- (5) Il regolamento (CE) n. [...] dispone che l'ammissibilità delle spese venga stabilita a livello nazionale, fatte salve alcune eccezioni per le quali occorre determinare regole specifiche. Occorre pertanto precisare le eccezioni relative al Fondo di coesione.
- (6) Le norme di condizionalità che regolano la concessione dell'aiuto finanziario continueranno ad applicarsi subordinatamente al rispetto dei criteri di convergenza economica stabiliti all'articolo 104 del trattato, e tenuto conto della necessità di disporre di finanze pubbliche sane. A tal riguardo, gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria devono attuare programmi di stabilità, e gli Stati che non vi partecipano programmi di convergenza (quali definiti dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche), che consentano il rispetto delle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

### *Articolo 1*

#### **Creazione e missione del Fondo di coesione**

1. È istituito un Fondo di coesione (in appresso denominato « il Fondo ») destinato a contribuire al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.
2. Il Fondo deve contribuire al finanziamento di programmi che sostengono gli obiettivi stabiliti dal trattato.
3. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. [...] e dalle disposizioni del presente regolamento.

## *Articolo 2*

### **Campo di applicazione dell'assistenza**

Il Fondo interviene in modo equilibrato e adeguato nei seguenti settori, tenendo conto del fabbisogno specifico di investimenti e infrastrutture di ciascuno Stato membro beneficiario:

- 1) le reti transeuropee di trasporto e in particolare i progetti prioritari di interesse europeo quali identificati dalla decisione (CE) n. 1692/96/CE;
- 2) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 174 del trattato che rientrano nell'ambito delle priorità attribuite alla politica comunitaria di tutela ambientale in virtù del programma di politica e azione a favore dell'ambiente;
- 3) i settori che favoriscono lo sviluppo sostenibile e che presentano una chiara dimensione ambientale, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili fluviali e marittime, le azioni multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, il controllo dei volumi di traffico stradale e aereo, il trasporto urbano pulito e le modalità di trasporto collettivo.

## *Articolo 3*

### **Ammissibilità delle spese**

Non sono ammissibili a un contributo del Fondo le spese seguenti:

- 1) l'IVA;
- 2) gli interessi passivi;
- 3) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;
- 4) l'edilizia abitativa;
- 5) lo smantellamento di centrali nucleari.

## *Articolo 4*

### **Assistenza condizionata del Fondo**

1. L'assistenza finanziaria del Fondo è soggetta alle condizioni di seguito indicate.
2. Il Consiglio, qualora
  - a) abbia constatato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 6 del trattato, l'esistenza di disavanzi pubblici eccessivi in uno Stato membro e

- b) abbia deciso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 8 del trattato, che lo Stato membro interessato, in risposta a una raccomandazione formulata dal Consiglio medesimo ai sensi del paragrafo 7 dello stesso articolo, non ha adottato un'azione seguita da effetti concreti o che le azioni adottate si sono rivelate inadeguate,

decide di sospendere la totalità o una parte dell'assistenza finanziaria del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo. La decisione di sospensione riguarda gli stanziamenti d'impegno.

3. Il Consiglio decide di porre fine alla sospensione dell'assistenza finanziaria del Fondo qualora constati che lo Stato membro interessato ha adottato misure di correzione efficaci. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ai fini della reinscrizione in bilancio degli impegni che sono stati oggetto di una sospensione.
4. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

#### *Articolo 5*

#### **Disposizioni transitorie**

Il presente regolamento lascia impregiudicate la continuazione o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 anteriormente al 1° gennaio 2007.

Le domande presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1164/94 restano valide.

#### *Articolo 6*

#### **Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1164/94 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1164/94 si intendono fatti al presente regolamento.

#### *Articolo 7*

#### **Clausola di riesame**

Il Consiglio riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2013, deliberando conformemente all'articolo 161 del trattato.

*Articolo 8*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...].

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]